

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3473

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVINO, FINCATO, BRUNI GIOVANNI, CASTAGNETTI  
GUGLIELMO, CELLINI, D'ADDARIO, D'AMATO CARLO,  
MANCINI GIACOMO, MASTRANTUONO, PIETRINI,  
PRINCIPE, POLVERARI**

*Presentata il 21 dicembre 1988*

**Norme in materia di programmazione, competenze e  
procedure per l'edilizia scolastica**

ONOREVOLI COLLEGI! — In occasione della conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti sulla materia cui si riferisce la presente proposta, la Camera approvò l'ordine del giorno n. 9/3251/2, che invitava il Governo ad impostare, sulla base di una programmazione pluriennale ed assicurando la coincidenza tra assetto del servizio e del territorio, la eliminazione delle carenze nel settore dell'edilizia scolastica.

La proposta che si sottopone alla vostra considerazione tende, perciò, a soddisfare la suddetta esigenza, indicando una procedura che, razionalizzando l'intervento nel settore, riduca i tempi e quindi i costi di attuazione delle opere.

La innovazione è riferita:

a) alla pianificazione quinquennale del servizio scolastico, su parere delle singole regioni, ed al programma pluriennale nazionale di edifici scolastici che ne deriva (articolo 1);

b) ai contenuti di quest'ultimo, ai tempi ed ai modi della sua emanazione con decreto ministeriale (articolo 2);

c) all'accorpamento sull'ente provincia delle competenze sugli edifici della scuola secondaria superiore di ogni ordine di studi (articolo 3);

d) alla possibilità degli enti obbligati di delegare al consiglio d'istituto (in vista dell'autonomia delle singole scuole)

la manutenzione degli edifici (articolo 3, comma 2);

e) all'attivazione, già all'atto dell'emissione del programma, delle progettazioni e degli appalti relativi alla prima annualità proseguendo secondo la gradualità di cui alla successiva lettera g) della relazione; all'automatica revoca dei finanziamenti per mancato rispetto dei termini (articolo 4, commi 1 e 2);

f) alla promozione, attraverso un apposito ufficio del Ministero della pubblica istruzione, di studi e ricerche per la progettazione interdisciplinare di prototipi corrispondenti ai vari gradi e ordini scolastici, e in relazione alle tecniche di prefabbricazione;

g) al finanziamento graduale del programma, per annualità, subordinatamente agli stanziamenti della legge finanziaria e di bilancio.

Una cura particolare è stata, altresì, riservata alla riduzione dei tempi, con accorgimenti atti ad abbreviare tutti i passaggi ineludibili della procedura:

1) con l'incentivazione dell'attività delle commissioni provinciali di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412 e con la previsione della loro sostituibilità da

parte degli enti obbligati (articolo 4, commi 6 e 7).

2) fissando scadenze certe alla concessione delle autorizzazioni edilizie (comma 8 dell'articolo 4) e per gli stessi adempimenti degli enti obbligati (articolo 4, comma 2);

3) con « meccanismi » che scoraggino i direttori dei lavori dalla concessione di tempi aggiuntivi rispetto a quelli previsti in progetto; ed i progettisti dal consentire le varianti in corso d'opera (comma 3 dello stesso articolo).

Infine, sono previsti l'aggiornamento dei costi da parte del già indicato ufficio del Ministero della pubblica istruzione all'atto della erogazione dei fondi (articolo 4, comma 4), e la possibilità di finanziare, con il programma pluriennale, sia gli studi e le ricerche, sia il metodo *leasing*, spesso conveniente rispetto ad altre formule.

Per concludere, la presente proposta, nella prospettiva di una prefabbricazione su vasta scala, che consenta la drastica riduzione dei costi e la tempestiva soddisfazione delle esigenze, si prefigge, come previsto dal citato ordine del giorno, di razionalizzare l'intervento statale in un settore strategico per lo sviluppo dell'istruzione nel nostro Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Pianificazione del servizio).*

1. Gli edifici delle scuole pubbliche sono realizzati con programmi pluriennali nazionali attuativi dei piani che, con cadenza quinquennale, definiscono l'articolazione territoriale del servizio scolastico, previo parere delle singole regioni.

2. Le istituzioni di nuove sedi scolastiche, anche nella forma della sezione staccata, sono disposte in attuazione del piano quinquennale.

3. Il piano è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali ed in applicazione dei criteri determinati con parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

## ART. 2.

*(Programma nazionale dell'edilizia scolastica).*

1. Il programma pluriennale nazionale per l'edilizia scolastica, articolato su scala regionale, è emanato entro sessanta giorni dalla data di approvazione del piano quinquennale di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione e contiene l'indicazione:

a) della tipologia dell'intervento (cioè se nuova costruzione, riattamento, acquisizione, *leasing*, o altre forme);

b) della capacità ricettiva;

c) dell'entità del costo e dei tempi massimi da prendere per la realizzazione delle opere.

2. Il programma attribuisce annualmente i fondi in relazione all'entità dei

lavori effettivamente realizzabili nell'unità di tempo e per il numero di anni necessari al completamento delle opere in esso previste.

### ART. 3.

*(Competenze).*

1. Le province hanno competenza per la realizzazione e la manutenzione degli edifici della scuola secondaria superiore di ogni ordine di studi e ne acquisiscono la proprietà. I comuni esercitano analoghe competenze e diritti per gli edifici della scuola materna, elementare e media inferiore.

2. Gli enti di cui al comma 1, previa assegnazione dei fondi necessari, possono delegare ai competenti consigli d'istituto la manutenzione, anche straordinaria, degli edifici di cui trattasi.

3. Le province ed comuni sono obbligati a stipulare convenzioni per la compiuta utilizzazione del patrimonio edilizio di rispettiva proprietà. Il programma pluriennale di cui all'articolo 2 assicura la priorità delle suddette convenzioni rispetto alle nuove realizzazioni.

### ART. 4.

*(Procedure).*

1. Gli enti locali competenti ai sensi dell'articolo 3, entro un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, provvedono alla progettazione ed all'appalto delle opere incluse nel programma ed alla comunicazione dell'avvenuto affidamento dei lavori con contestuale indicazione della data prevista per la consegna delle opere ultimate. La suddetta comunicazione va trasmessa al nucleo ispettivo di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, ed al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il finanziamento si intende automaticamente revocato nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini, prorogati di altri sei mesi.

3. La progettazione deve specificare i tempi di realizzazione dell'opera, e le procedure d'appalto devono dare rilevanza a questo fattore. L'incidenza dei costi della progettazione è calcolata sulla previsione originariamente programmata nella misura massima stabilita dal decreto di cui all'articolo 3. Analogamente si dispone per la direzione dei lavori, la cui retribuzione rispetto alle vigenti parcelle professionali si incrementa o decrementa dell'1 per cento a seconda che siano o meno rispettati i tempi previsti dal progetto.

4. La erogazione dei fondi, previo aggiornamento dei costi, è effettuata su stati d'avanzamento delle opere e certificazioni di pagamento delle spese.

5. Le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale impegnano gli stanziamenti in corrispondenza con le scadenze temporali precisate dal presente articolo, nella misura della previsione in programma e del relativo aggiornamento dei costi.

6. I prototipi di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5, sottoscritti anche da esperti in pedagogia, sociologia e psicologia di provenienza universitaria, hanno valore d'indirizzo per le apposite commissioni provinciali che devono approvare i progetti degli enti locali entro e non oltre sessanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso inutilmente detto termine, i progetti s'intendono approvati sotto la responsabilità dei membri dell'assemblea e dell'ufficio tecnico dell'ente obbligato.

7. Le Commissioni provinciali di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412 i cui componenti hanno, con carico alle regioni, diritto al gettone di presenza previsto per i membri della commissioni regionali di controllo sugli atti degli enti locali, possono articolarsi in una sottocommissione per ogni cinquanta progetti. Esse sono comunque tenute a programmare i propri lavori in ragione dell'esame e dell'approvazione di almeno due progetti per ogni seduta.

8. Le autorizzazioni edilizie relative alle opere di cui alla presente legge devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine s'intendono positivamente concesse.

## ART. 5.

(Ufficio studi).

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è costituito l'ufficio per l'edilizia scolastica, dotato dei mezzi operativi e finanziari previsti dal programma nazionale per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) redigere il programma di cui all'articolo 2;

b) aggiornare i costi come previsto dall'articolo 4;

c) curare la ricerca relativa alla progettazione interdisciplinare degli arredi scolastici, della tecnologia edilizia per la migliore agibilità didattica e per le economie di gestione, nonché dei prototipi riferibili ai vari gradi ed ordini scolastici;

d) studiare e promuovere, anche in collaborazione con il Ministero delle partecipazioni statali, la prefabbricazione in serie degli impianti scolastici e lo sviluppo di apposite aziende in ciascuna delle regioni che registrano significative carenze.

2. In via provvisoria e fino alla costituzione di apposita struttura operativa, l'ufficio di cui al presente articolo provvede anche e con i mezzi messi a disposizione del programma di cui all'articolo 2, alla redazione del piano quinquennale dei servizi scolastici di cui al presente articolo.

## ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'attivazione delle procedure di cui alla presente legge è disposta dal Ministro della pubblica istruzione con l'autorizzazione alla progettazione ed all'appalto successivamente all'approvazione delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che stanziavano i fondi corrispondenti al costo del primo anno del programma pluriennale di cui all'articolo 1.